COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LINO ARMELLIN**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Procacci ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (*Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (2349);

Apuzzo: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (1321) 97

Armellin Lino, *Presidente* 97, 99, 100

Apuzzo Stefano (gruppo dei verdi), *Relatore* 97

Fiori Publio, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 99

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Colombo Svevo ed altri: Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica (*Approvata dal Senato*) (2762) 101

Armellin Lino, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 101, 102

Casilli Cosimo (gruppo DC) 102

Fiori Publio, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 102

Sostituzioni:

Armellin Lino, *Presidente* 97

Votazioni nominali:

Armellin Lino, *Presidente* 100, 102

La seduta comincia alle 16,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Alterio, Bettin, Bicocchi, Borra, Castagnetti, Curci, Farigu, Fronza Crepaz, Mazzola, Saretta, Trappoli, Trupia Abate e Tuffi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Fiori, Mattioli, Aliverti, Mori, Bruni, Nencini, Caldoro, Perrone, Aloise, Delfino, Abbruzzese, Camoirano Andriollo e Torchio.

Discussione delle proposte di legge senatori Procacci ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (2349); Apuzzo: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (1321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Procacci, Maisano Grassi, Rocchi e Molinari: « Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale », già approvata dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 febbraio 1993, e del deputato Apuzzo: « Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Apuzzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

STEFANO APUZZO, *Relatore*. Sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale sono oggi al nostro esame due proposte di legge. La prima, di iniziativa dei senatori Procacci ed altri (n. 2349) è stata approvata dalla XII Commissione del Senato, la seconda, di iniziativa del sottoscritto (n. 1321), rappresenta un po' il testo normativo primordiale, analogo a quello esaminato dal Senato. Ed è su tale testo normativo che si è lavorato presso l'altro ramo del Parlamento, individuando i punti di incontro e analizzando i diversi problemi via via emergenti.

Nel proporre ai colleghi come testo base per l'ulteriore esame la proposta di legge di iniziativa dei senatori Procacci ed altri, già approvata dal Senato, desidero richiamare la vostra attenzione su di essa, pur non essendo mia intenzione svolgere un lungo intervento in quanto il Senato ha già affrontato e superato le cosiddette fasi critiche di questo provvedimento, giungendo a diversi compromessi che hanno cercato di contemperare le esigenze espresse da più parti: dei proponenti e di coloro che hanno a che fare direttamente con la sperimentazione animale.

Non avendo preparato una relazione scritta, nel corso del mio intervento farò riferimento ad alcune parti contenute nel *dossier* sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, redatto dal Servizio Studi della Camera.

Di obiezione di coscienza nel nostro ordinamento abbiamo già sentito parlare a proposito del riconoscimento ai medici

di tale diritto in tema di interruzione volontaria della gravidanza. Lo stesso discorso, ossia del diritto alla libertà di coscienza individuale, può essere fatto per l'obiezione di coscienza al servizio di leva obbligatorio. Anche in questo caso si tratta di un diritto riconosciuto oltre che con legge anche da una sentenza della Corte costituzionale; inoltre, come ben sapete, è all'ordine del giorno della Camera l'esame del provvedimento di legge concernente il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare.

Farò altresì riferimento, seppure in sintesi, alle « origini » che riconoscono il diritto dell'individuo ad appellarsi alla propria coscienza. In particolare, mi riferirò all'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in cui si recita: « Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti ».

Un analogo richiamo desidero farlo a proposito del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali nonché al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. All'articolo 18 di tale patto (recepito dalla legge n. 881 del 25 ottobre 1977) è stabilito quanto segue: « Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione... ». Tale norma, in sostanza, riprende – c'è da chiedersi fino a che punto casualmente – il medesimo enunciato dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Il diritto all'obiezione di coscienza viene altresì riconosciuto da una risoluzione del Parlamento europeo, adottata nel 1977. Con tale risoluzione, il Parlamento europeo, viste una serie di altre risoluzioni, le legislazioni degli Stati membri della Comunità, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e la Dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio della Commissione, una serie di proposte di risoluzione e di petizioni, riconosce agli individui il diritto all'obiezione di coscienza.

Con riferimento ai valori costituzionali riconosciuti a tale diritto, desidero leggere in questa sede dal saggio di Giuseppe Dalla Torre, *Obiezione di coscienza e valori costituzionali* il seguente passo: « Problema ulteriore è di vedere se l'obiezione di coscienza, che alla libertà di coscienza logicamente si ricollega, possa essere considerato come un vero e proprio diritto costituzionalizzato; ovvero se debba più riduttivamente parlarsi di un valore informatore dell'ordinamento costituzionale, il quale può essere tradotto dal legislatore ordinario in definite posizioni giuridiche soggettive, accordando agli interessati il potere di far valere le proprie ragioni di coscienza sui precetti posti dall'ordinamento, una volta che esso legislatore ordinario abbia operato una adeguata e discrezionale valutazione dei diversi valori ed interessi in gioco.

A me pare che il rispetto della coscienza, cui l'istituto dell'obiezione è strumentalmente orientato, possa innanzi tutto venire in considerazione sotto la duplice prospettiva derivante dalla connotazione funzionale del diritto nella Costituzione: da un lato nella prospettiva di un « diritto garantistico (...) ponendosi allo Stato il compito di favorire lo svolgimento della persona umana, nel senso del suo pieno sviluppo, attraverso la rimozione di quanto possa ostacolarla ».

Quanto all'iter del provvedimento seguito al Senato, è interessante ricordare brevemente le posizioni assunte dalle varie forze politiche.

Nella seduta del 24 febbraio 1993 della Commissione igiene e sanità del Senato, il presidente Marinucci Mariani

comunicò che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio avevano espresso entrambe parere favorevole; la relatrice Rocchi accettò alcune modifiche, dopo di che si passò alla discussione degli articoli. Approvati tutti gli articoli e gli emendamenti ad essi riferiti, tesi a recepire le esigenze espresse dalle comunità scientifiche, da coloro che hanno a che fare quotidianamente con la sperimentazione animale, nonché dai presentatori del provvedimento, si svolsero alcuni interventi in sede di dichiarazione di voto. Il senatore Signorelli, dopo avere formulato alcune considerazioni, annunciò a nome del gruppo MSI-destra nazionale il proprio voto favorevole. La senatrice Zuffa fece altrettanto, a nome del gruppo del PDS. L'unico voto contrario fu annunciato dal rappresentante del gruppo di rifondazione comunista.

Ho avuto modo di parlare con un personaggio assai noto, ispiratore di alcune critiche a questo provvedimento, critiche che non ha nascosto nemmeno pubblicamente. Mi sto riferendo al professor Silvio Garattini, dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Ho avuto modo di parlare a lungo con il professor Garattini che aveva degli appunti relativi alla proposta di legge di mia iniziativa, testo normativo originario sul quale si è successivamente intervenuti per apportarvi una serie di modifiche.

A conclusione di questa breve relazione, dichiaro la mia disponibilità a fornire chiarimenti, qualora ciò fosse necessario e propongo nuovamente che la Commissione adotti come testo base quello approvato dal Senato (atto Camera n. 2349), augurandomi che esso possa diventare al più presto legge dello Stato.

PUBLIO FIORI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole al testo della proposta di legge n. 2349, già approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 2349.

(È approvata).

Avverto che la I Commissione ha espresso parere favorevole e che la V Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « valuti la Commissione l'opportunità di rendere facoltativa l'attivazione dei corsi di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 ».

Avverto altresì che la XI Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere il seguente periodo: « Solo nel caso in cui l'obiezione di coscienza comporti l'impossibilità di un impiego alternativo che abbia i medesimi parametri professionali e retributivi, l'obiettore può essere collocato in diverse attività a discrezione dell'ente o dell'azienda ».

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Diritto di obiezione di coscienza).

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di co-

scienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

(È approvato).

ART. 2.

(Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza).

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

(È approvato).

ART. 3.

(Modalità per l'esercizio del diritto).

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

(Divieto di discriminazione).

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Procacci ed altri: « Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale » *(Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato)* (2349):

Presenti	30
Votanti	28
Astenuti	2
Maggioranza	16

Hanno votato *sì*	28
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 1321.

Hanno votato sì: Abbruzzese, Aliverti, Aloise, Apuzzo, Armellin, Bottini, Bruni, Caccavari, Calderoli, Caldoro, Camoirano Andriollo, Culicchia, Delfino, Di Laura Frattura, Fiori, Galbiati, Giannotti, Landi, Mastranzo, Mattioli, Mori, Nencini, Paganelli, Perrone, Renzulli, Rossi, Sestero Gianotti e Torchio.

Si sono astenuti: Casilli e Petrini.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Colombo Svevo ed altri: Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica (Approvata dal Senato) (2762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Colombo Svevo ed altri: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica », già approvata dal Senato nella seduta del 9 giugno 1993.

Ricordo che nella seduta del 21 luglio 1993 si era conclusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione affari costituzionali ha espresso in data 29 luglio 1993 parere favorevole sulla proposta di legge n. 2762.

Avverto altresì che la V Commissione bilancio ha espresso in data 16 settembre 1993 parere favorevole a condizione che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 siano sostituiti dai seguenti: « 1. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995; 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994, e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Do lettura dell'articolo unico:

ART. 1.

1. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per il triennio 1993-1995.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1993, a lire 500 milioni per l'anno 1994 e a lire 500 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri. ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In accoglimento della condizione cui la Commissione bilancio ha subordinato il proprio parere favorevole, propongo, come relatore, il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stariziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 1.

Il Relatore.

COSIMO CASILLI. A nome del gruppo della DC preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore.

PUBLIO FIORI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico la proposta di legge sarà subito posta in votazione per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Colombo Svevo ed altri: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica » *(Approvata dal Senato)* (2762):

Presenti	30
Votanti	28
Astenuti	2
Maggioranza	16
Hanno votato *sì*	28
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Abbruzzese, Aliverti, Aloise, Apuzzo, Armellin, Bottini, Bruni, Caccavari, Caldoro, Camoirano Andriollo, Casilli, Culicchia, Delfino, Di Laura Frattura, Fiori, Galbiati, Giannotti, Landi, Mastranzo, Mattioli, Mori, Nencini, Paganelli, Perrone, Petrini, Renzulli, Rossi e Torchio.

Si sono astenuti: Calderoli e Sestero Gianotti.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 27 settembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-12LG-11
Lire 500